



Città *di* Spoleto™

**Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione
e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista**

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

**REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO EX ART. 138 DELLA
COSTITUZIONE
CONSULTAZIONI 22 E 23 MARZO 2026**

**Disciplinare
di propaganda referendaria**

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 12/02/2026



Città *di* Spoleto™

**Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione
e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista**

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Utilizzo locali di proprietà comunale	3
Articolo 2 – Disposizioni generali	4
Articolo 3 – Comizi	6
Articolo 4 – Uso altoparlanti, giornali parlanti, cine giornali	8
Articolo 5 – Uso delle postazioni fisse (gazebo)	8
Articolo 6 – Uso delle postazioni mobili	9
Articolo 7 – Uso dei pannelli pubblicitari mobili	11
Articolo 8 – Volantinaggio	11
Articolo 9 – Regole per le attività di comunicazione del Comune di Spoleto durante il periodo elettorale	11



**Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione
e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista**

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

ARTICOLO 1 - UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

(art. 19 – comma 1 - Legge 10 dicembre 1993 n. 515)

1. Il Comune di Spoleto mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione referendaria, nonché dei soggetti promotori, in misura eguale tra loro, la sala posta al piano terra – a destra - situata presso il Palazzo Leonetti Luparini il cui accesso è privo di barriere architettoniche, senza oneri per il comune stesso (art. 19 legge 515/1993).

2. L'utilizzo della suddetta sala è concesso previa presentazione di apposita istanza, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l'uso, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell'evento.

Le spese relative all'utilizzo della sala per garantire i servizi di sicurezza, di custodia, di pulizia, ecc., sono a carico del richiedente.

A tal fine l'ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 10:30 ad eccezione dei giorni festivi.

La sala sopra indicata, non potrà essere occupata nello stesso giorno ed orario da differenti schieramenti politici.

3. Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata, che non potrà eccedere le due ore; la sala non potrà essere occupata ulteriormente anche se l'inizio abbia subito ritardo.

Per il giorno di chiusura della campagna referendaria, *venerdì 20 marzo 2026*, la durata non dovrà essere superiore ad un'ora e mezza. Non sarà consentito da parte del medesimo partito/gruppo politico o soggetto promotore più di un utilizzo per giorno, né sarà consentita la richiesta, presentata nell'ambito della medesima giornata, relativa a più giorni di utilizzo dei suddetti siti.

4. Nel caso di concomitanza di istanze verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell'ultimo giorno di campagna elettorale *venerdì 20 marzo 2026*.

5. Il termine fissato per la presentazione delle domande per la concessione all'uso della sala di cui al comma 1 in riferimento all'ultimo giorno di campagna referendaria, è *mercoledì 18 marzo 2026*, ore 10:30.

6. Per l'ultimo giorno di campagna referendaria, *venerdì 20 marzo 2026*, l'uso della sala suddetta viene disciplinato, in mancanza di un accordo tra le parti, secondo un ordine determinato mediante sorteggio che verrà effettuato *giovedì 19 marzo 2026*, alle ore 17:00 presso il comando della Polizia Locale della città di Spoleto.

La durata sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno presentate.



Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

7. L'utilizzo non sarà consentito prima delle ore 9:00 e non potrà protrarsi oltre le ore 23:00. Fra l'utilizzo di un partito/gruppo politico o soggetto promotore e l'altro sarà osservato un intervallo di almeno 30 minuti.

ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. E' vietata la propaganda e la pubblicità politica e referendaria contenente prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori e lesiva dei diritti della persona.

2. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, *venerdì 20 febbraio 2026*, ovvero dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la campagna referendaria e fino alla chiusura delle votazioni, coloro che ne hanno titolo, devono osservare le seguenti norme:

a) è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda inerenti la propaganda referendaria (anche avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale); è vietata la nuova affissione nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni (artt.1-9 legge 4 aprile 1956 n. 212);

b) è fatto divieto di scambi o cessioni di superfici assegnate (artt. 3-4 della legge 4 aprile 1956 n. 212);

c) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda referendaria negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, par. 6);

d) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda referendaria in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, (circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);

e) è vietata l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, degli emblemi del partito tipo francobolli;

f) sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, nonché le iscrizioni su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi (art.1 legge 4 aprile 1956 n. 212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 20). In generale sono inoltre vietate affissioni ed iscrizioni non autorizzate effettuate su beni del patrimonio pubblico, oltre ad affissioni fuori dagli appositi tabelloni, nonché la sovrapposizione dei propri manifesti referendari a quelli di altri partiti. Non è possibile posizionare manifesti o bandiere sui pali della luce e su quelli della segnaletica stradale;

g) è consentita l'esposizione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche o vetrinette, poste in luogo pubblico o esposto al pubblico, appartenenti ai partiti, purché l'autorizzazione all'affissione sia precedente alla data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi; è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche anzidette nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (artt. 1-9 legge 4 aprile 1956 n. 212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n. 1943/V, paragrafo 6);

h) è consentita l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, dei manifesti a carattere celebrativo, purché non contengano alcun riferimento alla propaganda referendaria;

i) è vietata ogni forma di propaganda referendaria luminosa o figurativa, a carattere fisso in



Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

luogo pubblico (propaganda referendaria con mezzi luminosi, striscioni o drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni,.....), escluse le insegne indicanti le sedi di partito e dei comitati referendari; pertanto, mentre si ritiene proibita l'istallazione in luogo pubblico di mostre documentarie e fotografiche a tema referendario, si ritengono ammissibili le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico sia in luogo pubblico, purché muniti di autorizzazione (art. 6 legge 4 aprile 1956 n. 212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n. 1943/V, paragrafo 21);

l) è vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile intesa come propaganda referendaria eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose (art. 6 legge 4 aprile 1956 n.212);

m) è consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili; i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda (vele-auto pubblicitarie) devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale (circolare ministero interno 8 aprile 1980 n. 1943/V, paragrafo 22);

n) è vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda referendaria in luogo pubblico (e cioè vie e piazze, con o senza ausilio di veicoli o aeromobili) o aperto al pubblico (pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili), mentre ne è consentita la distribuzione (art. 6 legge 4 aprile 1956 n. 212); durante lo svolgimento dei comizi, si ritiene opportuno stabilire come, nella zona interessata dal comizio, tale distribuzione possa essere effettuata esclusivamente dai promotori del comizio stesso e dai loro simpatizzanti;

o) nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la consultazione referendaria sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda referendaria, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, mentre è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.9 legge 4 aprile 1956 n. 212);

p) nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda referendaria entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.9 legge 4 aprile 1956, n.212); i rappresentanti di lista sono però autorizzati a portare un bracciale od altro distintivo ove è riprodotto esclusivamente ed unicamente il contrassegno della lista o del gruppo da loro rappresentato;

q) tutte le pubblicazioni di propaganda referendaria a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art. 29 legge 25 marzo 1993 n. 81, art. 3 della legge 10 dicembre 1993 n. 515).

3. Il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali, dispone che in periodo di consultazioni le affissioni di propaganda referendaria in qualunque forma effettuate, in conformità alla legge n. 212/1956 e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità così come dai diritti sulle pubbliche affissioni se eseguite direttamente dagli interessati.

4. Gli spazi di propaganda referendaria sono gli unici utilizzabili per le affissioni.

5. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da *venerdì 20 febbraio 2026*, possono tenersi riunioni referendarie senza l'obbligo di preavviso al questore di cui all'art. 18 del TU 18 giugno 1931 n. 773 (art. 7 Legge 24 aprile 1975 n. 130); è comunque opportuno che gli interessati, per ogni tipo di manifestazione relativa alla propaganda referendaria, anche non soggetta ad autorizzazioni,



Città di Spoleto™

Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

diano preavviso almeno 24 ore prima al Sindaco del Comune di Spoleto e al Commissariato di P.S. di Spoleto, fornendo anche copia del materiale di propaganda eventualmente oggetto di distribuzione.

6. Eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico durante la fascia oraria di assegnazione, nell'ambito dello svolgimento di attività elettorali di qualunque tipologia, saranno addebitati al soggetto richiedente e fruitore, se unico, altrimenti, qualora soggetto richiedente e fruitore siano distinti, saranno addebitati e ripartiti in solido.

ARTICOLO 3 - COMIZI

1. Il luogo pubblico dove saranno allestiti i palchi per lo svolgimento dei comizi referendari è piazza Garibaldi.

La piazza non potrà essere concessa per comizi in quanto interessata da eventi già programmati nei seguenti giorni:

- dal 18 al 20 marzo.

Al solo scopo di evitare la contemporaneità dei comizi nel medesimo luogo, l'utilizzo della piazza del presente paragrafo sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l'uso, non computando a tal fine il giorno del comizio, od almeno 48 ore prima dello svolgimento dello stesso. A tale scopo l'ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 10.30, ad eccezione dei festivi.

2. Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata del comizio che non potrà eccedere le due ore. Ogni partito/gruppo politico o soggetto promotore nel medesimo giorno non può presentare istanze che riguardino più giorni di utilizzo in relazione alla piazza di che trattasi.

3. Nel caso di concomitanza di istanze per comizi verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell'ultimo giorno di campagna referendaria.

4. Il termine fissato per la presentazione delle domande per la concessione dell'uso di tale piazza per l'ultimo giorno di campagna referendaria è *mercoledì 18 marzo 2026*, ore 10:30.

5. Per l'ultimo giorno di campagna referendaria, *venerdì 20 marzo 2026*, l'uso della medesima piazza viene disciplinato, in mancanza di un accordo tra le parti, secondo un ordine determinato mediante sorteggio che verrà effettuato giovedì *19 marzo 2026*, alle ore 17:00, presso il comando di Polizia Locale. La durata degli interventi sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno presentate.

6. Ciascun comizio avrà la durata non superiore a due ore e il palco non potrà essere occupato ulteriormente, anche se l'inizio del comizio abbia subito ritardo. Per il giorno di chiusura della campagna referendaria, *venerdì 20 marzo 2026*, ciascun comizio dovrà avere una durata non superiore ad un'ora e mezza. Per i comizi di personalità di particolare rilievo in riferimento a ciascun partito/gruppo politico o soggetto promotore, la durata può essere elevata ad un massimo di tre ore, per un numero massimo di due comizi, durante l'intero periodo della campagna referendaria.



Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

- 7.** Le domande presentate prima dell'approvazione del presente disciplinare, se conformi, sono comunque ritenute valide.
- 8.** I comizi referendari potranno tenersi anche:
- a) in luoghi aperti diversi da quello sopra indicato pur se non debitamente attrezzati, se non presenti altri eventi o manifestazioni già programmate, nei medesimi siti;
 - b) in teatri, palazzetti e palestre di proprietà comunale, compatibilmente con i calendari sportivi e/o altri impegni assunti e nel rispetto del tariffario vigente;
 - c) in altri luoghi autorizzati per manifestazioni pubbliche;
 - d) qualora siano interessati luoghi pubblici, o privati ad uso pubblico, dovrà essere esibita l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive sito in piazza della Genga.
- 9.** I comizi referendari non potranno tenersi nelle adiacenze delle scuole (durante le ore di attività didattica), dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.
- 10.** Nessuno dovrà, in qualunque modo e con qualunque mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel corso dei quali sarà vietata la distribuzione di volantini da parte di altri esponenti di altri schieramenti politici. Si stabilisce di non fare uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi, preventivamente concordati tra i promotori delle manifestazioni e le locali autorità di pubblica sicurezza. Dovrà essere posto il massimo impegno al fine di evitare eccessi ed intemperanze.
- 11.** I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9:00 e protrarsi oltre le ore 23:00. Nell'ultima settimana di campagna referendaria, da *sabato 14 marzo a venerdì 20 marzo 2026*, i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24:00. Fra un comizio e il successivo sarà osservato un intervallo di almeno 30 minuti.
- 12.** L'attività propagandistica di che trattasi dovrà svolgersi in maniera da evitare la concomitanza con le manifestazioni religiose e civili qualora le stesse siano previste nel periodo di propaganda referendaria.
- 13.** I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona interessata.
- 14.** Durante la campagna referendaria non potranno essere effettuati cortei o parate a scopo di propaganda.
- 15.** Il transito e la sosta durante lo svolgimento dei comizi in piazza Garibaldi sono vietati, ad eccezione dei veicoli autorizzati.



Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

ARTICOLO 4 – USO ALTOPARLANTI, GIORNALI PARLANTI, CINE-GIORNALI

1. Gli altoparlanti fissi possono essere utilizzati nei pubblici comizi all'aperto per ampliare la voce dell'oratore, limitatamente alla piazza, alla strada o alla località in cui avviene il comizio stesso.
2. La pubblicità fonica a mezzo di autoveicoli (uso di altoparlanti in movimento) è consentita, previa autorizzazione del dirigente della Polizia Locale, presentando apposita istanza, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi almeno 24 ore prima il manifestarsi dell'evento; a tal fine l'ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 10:30, ad eccezione dei festivi.
La pubblicità fonica dovrà riguardare solamente il preannuncio del nome dell'oratore, dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o riunioni referendarie e succintamente l'argomento trattato. La diffusione fonica non potrà essere effettuata prima delle ore 9:00 e protrarsi oltre le ore 20:00 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Le stesse limitazioni valgono per gli annunci di comizi effettuati a mezzo di altoparlanti fissi. Qualora la propaganda referendaria venga svolta sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto di Perugia (art. 7 legge 24 aprile 1975 n. 130 e art. 49 comma 4 d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610).
3. Gli altoparlanti in movimento non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro partito/gruppo politico o soggetto promotore.
4. I giornali parlanti devono essere preavvertiti presentando apposita comunicazione, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l'utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell'evento. A tal fine l'ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 10:30, ad eccezione dei festivi.
5. Per ogni partito/gruppo politico o soggetto promotore, la diffusione del giornale parlante potrà avvenire una sola volta al giorno nel medesimo sito e limitatamente alla durata di mezz'ora (compresi in questa gli eventuali brani musicali), nelle seguenti fasce orarie 10:00-13:00, 16:00-21:00. Nella stessa località, nel caso di concomitanza tra comizi e "giornali parlanti", ha la precedenza il comizio.
6. Quanto stabilito all'articolo 3 (comizi) si applica per quanto compatibile anche ai cine-giornali.
7. Per le proiezioni cinematografiche di carattere elettorale, le domande di autorizzazione dovranno essere rivolte al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto.

ARTICOLO 5 – USO DELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)

1. Nel centro storico, così come individuato nel piano regolatore generale vigente del Comune di Spoleto, non saranno rilasciate autorizzazioni per l'installazione di postazioni fisse per la propaganda referendaria.
Per il restante territorio comunale le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti



Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

ossia presentando istanza presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive in piazza della Genga, secondo gli orari di ufficio, fatto salvo il divieto previsto dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 di effettuare affissioni di propaganda referendaria al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di Giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l'altra, non inferiore a 100 metri. Qualora non sia possibile assicurare, per difficoltà logistiche, a tutti i richiedenti la concessione delle predette autorizzazioni, si procederà ad una turnazione che assicuri "par condicio", anche con il ricorso al sorteggio.

2. I gazebo autorizzati possono essere utilizzati esclusivamente come luogo d'incontro e devono essere chiusi nei quattro lati.

3. Alla chiusura della campagna referendaria, ore 24:00 di venerdì 20 marzo 2026, dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse.

ARTICOLO 6 – USO DELLE POSTAZIONI MOBILI

1. La postazione mobile autorizzata si configura come tavolo con eventuale copertura sovrastante e apertura nei quattro lati, tale postazione non è fissata stabilmente al suolo.

2. Nel centro storico, così come individuato nel piano regolatore generale vigente, è disponibile un solo luogo, preventivamente autorizzato, dove installare una postazione mobile per la propaganda elettorale – piazza Garibaldi di fronte al monumento a Garibaldi, nessuna altra area ricompresa nel citato ambito potrà essere concessa.

La postazione non potrà essere concessa, in quanto la piazza sarà interessata da eventi già programmati, nei seguenti giorni:

- dal 18 al 20 marzo.

3. Altri luoghi, preventivamente autorizzati per installazioni di postazioni mobili di propaganda referendaria sono in piazza della Vittoria e via Cacciatori delle Alpi e precisamente:

- area frontale alla cabina v.u.s. - piazza della Vittoria;
- fronte ex caserma vigili del fuoco - via Cacciatori delle Alpi;
- zona centrale di via Cacciatori delle Alpi;
- zona finale di via Cacciatori delle Alpi.

4. Per il restante territorio comunale le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, presentando domanda presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive in piazza della Genga, fatto salvo il divieto previsto dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 di effettuare affissioni di propaganda referendaria al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di Giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l'altra, non inferiore ai 100 metri.

5. L'utilizzo delle localizzazioni di cui ai commi precedenti, sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l'utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell'evento.



Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

- 6.** A tal fine l'ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 10:30, ad eccezione dei festivi.
- 7.** Per l'utilizzo di postazioni mobili di propaganda referendaria in aree non preventivamente autorizzate, dovrà essere esibita l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive sito in piazza della Genga.
- 8.** Ogni partito/gruppo politico o soggetto promotore non può prenotare per il medesimo giorno più di una delle postazioni indicate ai commi 2-3-4 del presente articolo, come nel medesimo giorno non può presentare istanze che riguardino più giorni di utilizzo in relazione alle localizzazioni di che trattasi.
- 9.** Nel caso di concomitanza di istanze per le postazioni di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell'ultimo giorno di campagna referendaria venerdì 20 marzo 2026.
- 10.** Il termine per la presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione in riferimento all'ultimo giorno di campagna referendaria è mercoledì 18 marzo 2026, ore 10:30.
- 11.** Per l'ultimo giorno di campagna referendaria venerdì 20 marzo 2026, l'uso di tali siti viene assegnato, in mancanza di un accordo tra le parti, con sorteggio che verrà effettuato il giorno giovedì 19 marzo 2026 alle ore 17:00 presso il comando di Polizia Locale.
- 12.** Le domande presentate prima dell'approvazione del presente disciplinare, se conformi, sono comunque ritenute valide.
- 13.** Il posizionamento delle postazioni mobili non potrà essere antecedente le ore 9:00 e protrarsi oltre le ore 20:00.
- 14.** Nel caso di concomitanza con i comizi, anche se prenotati in tempi successivi alla presentazione dell'istanza di autorizzazione della postazione mobile, quest'ultima dovrà essere rimossa un'ora prima rispetto all'orario di inizio del comizio.
- 15.** E' consentita l'apposizione di bandiere e manifesti dei partiti e dei movimenti politici e dei soggetti promotori finalizzata ad identificare la titolarità della postazione medesima.
- 16.** Sopra il tavolo della postazione mobile è possibile collocare solo il materiale oggetto di distribuzione.
- 17.** Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24:00 di venerdì 20 marzo 2026, non sarà più possibile il posizionamento di postazioni mobili.



**Dipartimento per la Transizione Digitale dell'Amministrazione
e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all'Impresa ed al Turista**

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

ARTICOLO 7 - USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI

1. L'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili può avvenire solo se in movimento, fatto salvo le soste di carattere tecnico; nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti.
2. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 4 aprile 1956 n. 212, a partire dalle ore 00:01 di sabato 21 marzo 2026, sino al termine delle operazioni di voto.

ARTICOLO 8 – VOLANTINAGGIO

1. Durante il periodo elettorale è consentita la distribuzione di volantini di propaganda referendaria (art. 6 legge 4 aprile 1956 n. 212).
2. E' vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda referendaria in luogo pubblico (e cioè vie e piazze, con o senza ausilio di veicoli o aeromobili) o aperto al pubblico (pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili).
3. Durante lo svolgimento dei comizi, nella zona interessata dal comizio, la distribuzione di volantini può essere effettuata esclusivamente dagli organizzatori.
4. Nel caso di volantinaggio in prossimità delle scuole (durante le ore di attività didattica) si invita a non posizionarsi di fronte all'ingresso della scuola o in posizioni che possano in qualsiasi modo intralciare l'entrata o l'uscita degli studenti, a non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e ad attenersi alle eventuali disposizioni degli agenti di Polizia Locale date in loco.

**ARTICOLO 9 – REGOLE PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI SPOLETO
DURANTE IL PERIODO ELETTORALE**

1. In occasione delle presenti consultazioni referendarie l'AGCOM, con comunicato del 18 gennaio 2026, precisa che dal 14 gennaio, data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi, nelle more dell'approvazione dei regolamenti concernenti le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per la parità di accesso ai mezzi di informazione e nella comunicazione politica (c.d. *Par Condicio*), trovano applicazione le disposizioni normative ivi contenute.
Nello specifico trova applicazione il disposto dell'art. 9 secondo il quale *"dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.